



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Noviglio - Casarile

Via Verdi, 2 - Noviglio (MI)

Tel. / Fax 029006437

**e-mail miic881004@istruzione.it
miic881004@pec.istruzione.it**

***REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE
DELL'ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI
FIDUCIA***

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il d.lgs 19 aprile 2016 n 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

CONSIDERATO che l'attività negoziale prevista dall'art. 31 e 32 del D.L. 44/2001 è di competenza del Dirigente, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;

VISTI gli artt.33 e 34 del D.L. n.44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti;

PRESO ATTO che occorre istituire l'Albo Fornitori dell'istituto che sarà pubblicato sul sito web;

ADOPTA

il seguente Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante.

Art. 1 – Istituzione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter ricorrere alle acquisizioni in economia di beni e servizi, è istituito presso l'Istituto l'Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia.

L'Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei Fornitori.

Il presente Regolamento si riferisce ad un Albo Fornitori “aperto” per iscriversi al quale ci sono i seguenti termini di scadenza per la presentazione delle domande:

- Dal 1 giugno al 30 giugno di ogni anno

Il presente Albo azzerà completamente ogni precedente albo.

Richieste di iscrizione pervenute fuori dai termini non saranno accolte.

Art. 2 – Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo.

Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 3 – Soggetti ammessi e modalità per l'iscrizione.

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori i soggetti dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione (All. A), con le seguenti modalità:

- ☐ tramite posta elettronica certificata all'indirizzo miic881004@pec.istruzione.it

Art. 4 – Categorie merceologiche.

Fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SPA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione

per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le Imprese possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

1. Assicurazione alunni e personale
2. Arredi e attrezzature per ufficio
3. Arredi scolastici
4. Attrezzature e Sistemi informatici
5. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
6. Accessori per uffici
7. Accessori per attività sportive e ricreative
8. Carta, cancelleria, stampati
9. Contratti di assistenza software e hardware
10. Grafica e tipografia per stampati
11. Materiale di consumo informatico elettronico
12. Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
13. Materiale di pulizia
14. Materiale igienico/sanitario
15. Materiale antinfortunistico
16. Materiale di facile consumo per attività didattiche
17. Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW
18. Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
19. Materiali e strumenti tecnico specialistici
20. Materiale informatico e software
21. Noleggio macchinari o altri beni
22. Organizzazione viaggi d'istruzione
23. Servizi bancari e assicurativi
24. Servizio trasporto per visite guidate
25. Servizi di sicurezza e salute
26. Servizi di medicina del lavoro
27. Servizi di psicologia e pedagogia
28. Servizi di assistenza alla persona
29. Creatività
30. Lingue straniere
31. Sport
32. Esperti in varie materia a supporto della didattica

Art. 5 – Requisiti richiesti.

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 in relazione a:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;

• non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed in particolare di:

- a) non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- b) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- d) non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- e) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
- f) non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
- h) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- i) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 6 – Documentazione da allegare all'istanza.

Le imprese che intendono essere iscritte all'Albo Fornitori devono allegare all'istanza, redatta su apposito modulo, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B)
2. DURC di data non anteriore a quattro mesi;
3. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs 30.6.2003 n.196 debitamente sottoscritta (allegato C);
4. patto di integrità (allegato D);

La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 7 – Accoglimento dell'istanza.

I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell'Albo Fornitori della Scuola, che verrà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.

La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall'albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione.

Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate

Art. 8 – Pubblicazione, validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori e aggiornamenti

L'Albo sarà istituito a partire dal 1° giugno 2017 e sarà pubblicato sul sito della Scuola nella specifica sezione "Albo Fornitori".

Le imprese rimarranno iscritte nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.

L'Albo dei Fornitori sarà aggiornato annualmente, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla scuola nei termini indicati all'art. 1 ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte.

All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori.

La cancellazione dall'Albo dei Fornitori delle ditte/imprese iscritte avverrà in caso di:

- a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
- c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento;
- e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
- g) mancata risposta, più di una volta, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all'invito scritto.

La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Albo;

h) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all'Impresa.

L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

Art. 10 – Scelta del fornitore.

L'inclusione delle Imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs 50/2016.

Nel caso in cui l'albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere le imprese da invitare tra quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o reperite tramite indagine di mercato.

Art. 11 – Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata (all. C), ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.

Art. 12 – Documentazione disponibile sul sito della Scuola.

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo dei fornitori è disponibile sul sito dell'Istituto www.icviatorriani.gov.it.

Art. 13 – Responsabile dell'Albo Fornitori

La responsabilità della tenuta dell'Albo fornitori è in capo al DSGA attraverso un responsabile del procedimento appositamente designato.

Art. 14 - Obblighi per le Ditte

Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione